



**QUADRO GENERALE PER LE "REGISTRAZIONI E I RICONOSCIMENTI DELLE
STRUTTURE CHE PRODUCONO, LAVORANO, TRASFORMANO, DISTRIBUISCONO E
SOMMINISTRANO ALIMENTI**

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento definisce le modalità per la registrazione e il riconoscimento e degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dell' art. 6 del Regolamento (CE) n.852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dell' art. 4 del Regolamento (CE) n.853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
2. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento ai requisiti previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 3, le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
 - a) agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n.853/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 10 (Obbligo di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento");
 - b) agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n.852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 5 (Obbligo di "registrazione"), comma 1;
 - c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n.853/2004, ma soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n.852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo art. 5 (Obbligo di "registrazione"), comma 2.

Art. 3

Esclusioni

1. Ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 e del Regolamento (CE) n.852/2004 non sono soggetti a registrazione né a riconoscimento:
 - a) la produzione primaria per uso domestico privato;
 - b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico ivi compresa la macellazione a domicilio di un massimo di due suini per nucleo familiare effettuata a seguito dell'autorizzazione comunale;
 - c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio oppure di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;
 - d) i centri di raccolta e le concerie i cui prodotti non sono destinati alla produzione di materie prime per la produzione di gelatina o di collagene ad uso alimentare (*food*);

Art. 4**Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

1. le definizioni previste dal regolamento (CE) 178/2002;
2. le definizioni previste dal regolamento (CE) 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
3. le definizioni previste dal regolamento (CE) 882/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
4. le definizioni previste dagli allegati alla D.G.R. 1041 del 11 aprile 2006.

**Capo II
Registrazione****Art. 5****Obbligo di "registrazione"**

1. Sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004, con le modalità di cui al successivo art. 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita e che non siano oggetto del "riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui al successivo art. 6, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n.853/2004:
 - a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di a) 10.000 capi di pollame all'anno (Regolamento (CE) n.1029/2006) b) 500 capi di lagomorfi all'anno, da parte del produttore o direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
 - b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attività in questione non superi, in termini di volumi di prodotto lavorato, il 30% del prodotto lavorato/anno e comunque prevista esclusivamente per i prodotti e quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

| Categoria di prodotti | Quantitativi massimi settimanali |
|--|---|
| Carni di ungulati domestici con l'esclusione delle macinate | 150 Kg |
| Prodotti a base di carne, comprese le salsicce, preparazioni di carne in cui non è presente carne macinata | 30 kg |
| Prodotti a base di latte | 30 kg |
| Prodotti freschi della pesca | 130 kg |

3. i cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa non necessitano di registrazione in quanto iscritti nelle liste presso i competenti uffici delle Province. Tali capi devono essere forniti o direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, che riforniscono il consumatore finale, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini.

Il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di caccia e di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.

4. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti e bevande, non sono soggette a nuova registrazione. Le Az. ULSS provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui al successivo art. 8 entro il 31.12.2009 richiedendo, se del caso, le necessarie integrazioni.
5. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.
6. Le attività che rientrano negli obblighi di autorizzazione ovvero registrazione/riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n.1/2005 ["...sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive n.64/432/CEE e n.93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97"] e n.183/2005 ("...che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi") non sono soggette alla registrazione di cui al presente provvedimento.
7. Nel caso in cui l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 comprenda anche quella di cui al precedente comma 6, il provvedimento di registrazione di cui al comma 1 comprenderà espressamente il riferimento ai Regolamenti (CE) nn.1/2005 e/o 183/2005.
8. La registrazione di attività di raccolta/allevamento/stabulazione di molluschi bivalvi vivi è subordinata alla precedente classificazione sanitaria della zona di produzione/stabulazione richiesta, in attuazione al Regolamento (CE) n.854/2004 e successive Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.V. n. 2432/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Modalità di "registrazione"

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, commi 4 e 5, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata:
 - a) per le attività svolte in sede fissa, ai competenti Servizi dell'Az. ULSS ove si trova la sede operativa dello stabilimento;
 - b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso i competenti Servizi dell'Az. ULSS ove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; l'Az.ULSS competente per territorio provvede alla registrazione ed all'invio della copia del modulo di registrazione previsto all'allegato C al Comune sede dell'attività, o in caso di commercio non in sede fissa al Comune della sede legale.

Art. 7

Procedura di "registrazione"

1. Le procedure per la registrazione degli stabilimenti e delle attività di cui all'articolo 5 sono definite all'Allegato B al presente decreto, utilizzando il modulo dell'Allegato B 1 (Modulo DIA).

Art. 8

Anagrafe delle "registrazioni"

1. Le Az. ULSS assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all'articolo 9, nonché dei controlli ufficiali effettuati mediante il sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale (SIAN-net e SIVE).
2. Le Az. ULSS mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.

Art 9**Aggiornamento della "registrazione"**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati e i soggetti che svolgono attività registrate devono comunicare, con la modulistica prevista all'allegato B 2, ai competenti Servizi dell'Az. ULSS la variazione dei dati identificativi ossia il cambio di ragione sociale o variazioni societarie, la cessione o la chiusura dell'unità di impresa, nonché ogni variazione significativa dell'attività (generi alimentari di categoria diversa), delle strutture (variazioni della planimetria) o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione. L'Az.ULSS competente invia comunicazione al Comune e aggiorna i dati inseriti nell'anagrafe. In caso di cessione dell'attività, la comunicazione è effettuata dal nuovo titolare.
2. In caso di variazione significativa del tipo dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, l'Az.ULSS competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può effettuare un sopralluogo di verifica.

Capo III**Riconoscimento****Art. 10****Obbligo di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"**

1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità previste al successivo articolo 11:
 - a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n.853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento e dalle successive norme emanate;
 - b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), o comunque esercizi di commercio al dettaglio qualora superino le percentuali ed i quantitativi previsti all'art. 5 comma 2 lettera b) che comprendono:
 - le attività commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce quali cash and carry;
 - i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
2. Gli stabilimenti di cui al precedente comma 1, lettera b), già in attività alla data del 1 gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 30 giugno 2008.
3. Le attività di cui al Regolamento (CE) n.1774/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che comprendono la produzione di gelatine uso ad alimentare umano devono essere riconosciute ai sensi del presente decreto.
4. Vengono esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero e i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi Terzi.

Art. 11**Modalità di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"**

1. Il "riconoscimento condizionato" è effettuato secondo le modalità di cui all'Allegato D, a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte del Ministero della Salute (sistema SINTESI) e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività; stabilimenti con anagrafiche diverse, anche se della medesima Ragione Sociale, necessitano di "riconoscimenti condizionati"/"riconoscimenti" diversi.
2. il "riconoscimento condizionato", previo espresso parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Az.ULSS, diviene "riconoscimento", secondo le modalità di cui all'Allegato D, entro novanta giorni dalla data del provvedimento regionale; il provvedimento di "riconoscimento condizionato" di cui al punto 1 decade automaticamente in assenza del citato parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente.

3. Il numero di riconoscimento, cosiddetto "*Approval number*", è unico per ogni stabilimento ed include tutte le *attività* svolte in esso; detto numero comprende, pertanto, tutte quelle attività che fino al 31.12.2005 erano oggetto di specifici provvedimenti di riconoscimento. Nei casi di cui al punto 2 il provvedimento di "riconoscimento" mantiene il numero del provvedimento di "riconoscimento condizionato".
4. la richiesta di modifiche produttive, di attività o sezione di uno stabilimento con riconoscimento definitivo non prevedono il passaggio dalla fase di riconoscimento condizionato.

Art. 12**Procedura di "riconoscimento condizionato" e "riconoscimento"**

1. Le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito dei prodotti di origine animale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2003, n. 1874, e successive modifiche, sono sostituite dalle procedure di cui all'Allegato D al presente decreto.

Art. 13**Anagrafe dei "riconoscimenti condizionati" e dei "riconoscimenti"**

1. Le competenti strutture della Regione del Veneto e quelle delle Az. ULSS assicurano la corretta gestione e archiviazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all'art.10, nonché dei controlli ufficiali effettuati, mediante il sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale (SIVE), ognuno per le proprie competenze.

Art. 14**Aggiornamento dei "riconoscimenti condizionati" e dei "riconoscimenti"**

1. Le Az. ULSS mantengono aggiornata l'anagrafe dei riconoscimenti ai soli fini del controllo ufficiale.

Art. 15**Stabilimenti a "capacità limitata"**

1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 18.04.1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 30 giugno 2009.
2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento nei tempi sopra specificati possono:
 - a) proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009 e cessano di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010.
 - b) possono cambiare Ragione Sociale presentando la domanda secondo le modalità dell'Allegato D.3 al presente decreto. Cessano comunque di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dalla data di cui alla precedente lettera a) nel caso non presentino domanda di riconoscimento di cui al precedente comma 1.

Capo IV Norme finali

Art. 16

Deroghe

1. gli operatori del settore alimentare che producono alimenti che presentano caratteristiche tradizionali, considerati tale per:
 - a) ragioni storiche;
 - b) tecniche di produzione codificate o registrate al processo di produzione tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali;
 - c) protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale;possono continuare, in deroga a quanto previsto all'Allegato II, Capitolo II del Regolamento (CE) n. 852/2004, ad utilizzare, per la maturazione o stagionatura, locali aventi caratteristiche ambientali tali da conferire ai prodotti sopra indicati, particolari caratteristiche organolettiche.
2. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti con caratteristiche tradizionali di cui al comma 1, possono continuare ad utilizzare per la produzione degli stessi, in deroga all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e Capitolo V, punto 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, materiali per gli strumenti e le attrezzature specifiche utilizzate specificatamente per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti.
3. Le deroghe relative ai prodotti tipici di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006 sono rilasciate dal Ministero della Salute sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. Le deroghe relative agli aspetti sanitari per i prodotti tradizionali di cui al D.M. n. 350 dell'8 settembre 1999, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche, sono rilasciate dall'Autorità sanitaria competente.
5. gli operatori del settore alimentare che producono alimenti aventi caratteristiche tradizionali, devono predisporre un piano di autocontrollo adeguato, al fine di tenere conto della specifica flora ambientale, in cui siano indicate le procedure di pulizia e disinfezione nei locali di cui al comma 1 del precedente articolo, nonché la frequenza con la quale le stesse vengono eseguite.

Art. 17

Formazione

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione del personale previsti dal Regolamento (CE) n.852/2004 e dal Regolamento (CE) n.853/2004, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, la Regione promuove l'adozione di iniziative formative rivolte agli operatori del settore alimentare da parte delle associazioni di categoria o di enti ed organismi competenti, anche in collaborazione con le Az. ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e le Università degli Studi presenti sul territorio regionale.

Art. 18

Informatizzazione delle procedure

Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente provvedimento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e Az. ULSS su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra Servizi della Az. ULSS e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14 e Allegati B e D del presente decreto, può avvenire tramite il sistema informatico regionale (SIAN_net, SIVE). Inoltre, la Regione promuove iniziative finalizzate alla cooperazione applicativa con reti informatiche nazionali (sportelli unici delle attività produttive, Ministero della Salute, ecc.).